



Berna, 11.11.2022

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Proroga e modifica dell'ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico)



Indice

1	Situazione iniziale	3
2	Procedura di consultazione	3
3	Sintesi dei risultati	4
4	I risultati in dettaglio	4
4.1	Proroga del CNL personale domestico dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025	4
4.2	Adeguamento dei salari minimi vincolanti	5
4.3	Eventuale adeguamento dei salari minimi durante il periodo di validità del CNL in funzione della situazione del mercato del lavoro	7

1 Situazione iniziale

In applicazione dell'articolo 360a del Codice delle obbligazioni (CO)¹, il 1° gennaio 2011 è entrata in vigore l'ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico)², che disciplina il salario minimo per i lavoratori impiegati nelle economie domestiche private. Il Consiglio federale ha prorogato il CNL personale domestico a tre riprese (nel 2013, 2016 e 2019), ogni volta per una durata di tre anni. A ogni proroga i salari minimi lordi, senza indennità per vacanze e giorni festivi (art. 5 CNL personale domestico), sono stati adeguati all'evoluzione dei salari nominali.

Nella seduta del 6 luglio 2022 la Commissione tripartita federale per le misure accompagnatorie alla libera circolazione delle persone (CT federale) ha deciso di chiedere al Consiglio federale un'ulteriore proroga di tre anni del CNL personale domestico e, al tempo stesso, l'adeguamento dei salari minimi con effetto dal 1° gennaio 2023. Inoltre, la CT federale ha indicato al Consiglio federale che si riserva la facoltà di chiedergli l'adeguamento dei salari minimi vincolanti (art. 5 CNL economia domestica) in funzione della situazione sul mercato del lavoro, ossia, in particolare, a seconda dell'andamento dell'inflazione durante il periodo di validità del CNL (ossia dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025).

In questo contesto, dal 15 agosto 2022 al 17 ottobre 2022 si è svolta una procedura di consultazione sul progetto, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2023 e sarà valido fino al 31 dicembre 2025. Il presente rapporto illustra i risultati della procedura di consultazione.

2 Procedura di consultazione

Sono stati invitati a partecipare alla procedura di consultazione 69 destinatari (cfr. Allegato 1). Hanno inoltre formulato un parere spontaneo due associazioni (ADF e SIT). Nel complesso sono pervenuti 42 pareri, suddivisi come segue:

- 24 pareri di governi cantonali: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZH
- 3 pareri di partiti politici:
 - Alleanza del Centro (AdC)
 - Unione democratica di centro (UDC)
 - Partito socialista svizzero (PSS)
- 7 pareri di organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori:
 - Unione svizzera degli imprenditori (USI)
 - GastroSuisse

¹ RS 220

² RS 221.215.329.4

- Unia
 - Travail.Suisse
 - Sindacato dei servizi pubblici e sociosanitari (/VPOD/SSP)
 - Unione sindacale svizzera (USS)
 - Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT)
- 1 parere di un'associazione mantello nazionale dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna:
- Unione delle città svizzere (UCS)
- 7 pareri di associazioni mantello nazionali dell'economia e di altre cerchie interessate:
- Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)
 - Assistenza e cura a domicilio (Spitex)
 - Unione svizzera delle donne cattoliche (SKF)
 - Unione svizzera dei contadini (USC)
 - Donne protestanti in Svizzera (FPS)
 - Unione svizzera delle donne contadine e rurali (USDCCR)
 - Associazione svizzera per i diritti delle donne (ADF)

3 Sintesi dei risultati

Complessivamente la maggioranza dei partecipanti accoglie con favore la proroga del CNL personale domestico (cfr. punto 4.1 qui sotto) e l'adeguamento dei salari minimi all'evoluzione dei salari nominali (cfr. punto 4.2 qui sotto). Una minoranza si dichiara favorevole alla proroga, ma respinge l'adeguamento dei salari minimi. Infine, è approvato anche l'eventuale adeguamento dei salari minimi durante il periodo di validità del CNL, anche se in alcuni pareri non sono state formulate osservazioni in merito.

4 I risultati in dettaglio

4.1 Proroga del CNL personale domestico dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025

Dei 26 governi cantonali, 23 (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TI, UR, VD, VS, ZH) approvano la proroga del CNL personale domestico, mentre due (SZ e ZG) non si sono espressi in materia.

I Cantoni riconoscono che in caso di soppressione del salario minimo vincolante potrebbero aumentare la pressione sui salari e il rischio di abusi, in particolare a

causa del fatto che l'immigrazione resta elevata in questa professione. Fanno notare che negli ultimi tre anni le commissioni tripartite cantonali hanno rilevato a varie riprese infrazioni ai salari minimi stabiliti nel CNL personale domestico e aggiungono che i lavoratori impiegati nelle economie domestiche necessitano di un'adeguata protezione particolare. Anche quest'anno, in vari Cantoni e a livello nazionale la CT federale ha incluso l'economia domestica tra i rami oggetto di osservazione mirata nel quadro dei controlli del mercato del lavoro.

Il Canton TG respinge la proroga del CNL personale domestico sostenendo che non vi sono prove dell'esistenza di un'offerta abusiva di salari inferiori a quelli usuali per il luogo, la professione o il ramo. A suo parere, inoltre, come in occasione delle ultime proroghe, i dati a disposizione sono insufficienti e il tasso d'infrazione nel settore non permette di giustificare la proroga.

Il Canton VD deplora che il CNL non sia applicabile al personale domestico impiegato in media meno di cinque ore a settimana presso lo stesso datore di lavoro. Ciò riduce l'impatto che consiste a rendere vincolante un salario minimo.

Il Cantone di ZH sottolinea che l'articolo 360a capoverso 1 CO non costituisce una base legale sufficiente per prorogare il CNL personale domestico. Visti i bassi tassi d'infrazione e gli scarsi dati disponibili, si interroga inoltre sull'affidabilità delle statistiche. Riconosce tuttavia l'esistenza di un rischio potenziale di condizioni lavorative abusive e accetta pertanto la proroga del CNL.

Il progetto è approvato in larga misura anche dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori consultate (USI, Unia, Travail.Suisse, USS, SIT e SSP/VPOD). I rappresentanti di altre associazioni (USC, FPS, SKF, Spitex, USAM, UCS, USDCR e ADF) sono altresì favorevoli alla proroga. GastroSuisse non si è espresso sulla questione della proroga, ma solo sull'adeguamento dei salari minimi (cfr. punto. 4.2 qui sotto).

Due partiti politici (AdC e PSS) sono favorevoli alla proroga, mentre l'UDC respinge il progetto.

4.2 Adeguamento dei salari minimi vincolanti

Dei 26 governi cantonali, 19 (AG, AI, AR, BE, BL, FR, GE, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TI, UR, VD, VS, ZH) approvano l'adeguamento dei salari minimi vincolanti all'evoluzione dei salari nominali, mentre tre (SZ, TG e ZG) non si sono espressi in materia.

Diversamente da quanto avvenuto in occasione della proroga nel 2016, i Cantoni non hanno mosso critiche riguardo all'adeguamento sulla base dell'evoluzione dei salari nominali.

FR non ha, come aveva invece fatto nell'ambito della proroga del 2019, rimesso in questione il metodo di calcolo utilizzato adducendo che nel proprio Cantone veniva adottato un altro metodo. Ha tuttavia indicato che è stato istituito un gruppo di lavoro allo scopo di presentare una soluzione duratura per il ramo dell'economia domestica sul territorio friburghese. Ha inoltre aggiunto che l'ispettorato cantonale del lavoro sta svolgendo indagini sul campo per fornire i dati necessari per elaborare una proposta.

GL rileva che, considerato l'attuale tasso di rincaro, l'adeguamento dell'1,5 per cento dei salari minimi è troppo debole e chiede quindi di aumentare il salario minimo del 3 per cento.

BS, NE e JU ritengono che i salari minimi del CNL personale domestico debbano essere allineati al salario minimo in vigore nel Cantone, ossia 21,45 franchi all'ora a BS (nel 2023), 20,77 franchi all'ora a NE (nel 2023) e 20,60 franchi all'ora nel JU.

Le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori (Unia, Travail.Suisse, SSP/VPOD, USS e SIT) e i rappresentanti di altre associazioni (Spitex, SKF, FPS, UCS, l'USDCR e ADF) accolgono con favore l'adeguamento salariale proposto. Unia, Travail.Suisse, SSP/VPOD, USS, SKF, FPS, ADF e SIT lo considerano però insufficiente, in particolare a causa del rincaro e dell'aumento dei costi per i premi dell'assicurazione malattie. GastroSuisse, USAM, USC e USI respingono l'adeguamento dei salari minimi non essendo, a loro parere, giustificato.

FPS, Unia e USS chiedono un aumento di almeno il 4 per cento e ADF di almeno il 3 per cento. USS aggiunge che esiste un grosso problema nell'economia domestica, a causa degli orari di lavoro e del fatto che il ramo non sia assoggettato alla legge federale del 13 marzo 1964 (LTr)³ sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL). A loro parere bisognerebbe apportare quanto prima dei miglioramenti giuridici. Travail.Suisse chiede un aumento del 3,4 per cento, a condizione che entro il 1° gennaio 2023 vengano decise misure di contenimento dei costi per i premi dell'assicurazione malattie. In caso contrario, auspicano un aumento del 4 per cento. SSP/VPOD vorrebbe un aumento di almeno il 5 per cento e chiede che il personale domestico sia assoggettato alla LL e alla Convenzione n. 189 sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici⁴. SKF auspica un aumento del 4 per cento, mentre SIT del 5 per cento circa. Il sindacato sottolinea inoltre che il personale impiegato in un'economia domestica dovrebbe essere assoggettato alla LL e che il CNL personale domestico dovrebbe applicarsi ai lavoratori occupati sin dalla prima ora settimanale di lavoro presso lo stesso datore di lavoro. A suo parere il CNL personale domestico dovrebbe contenere altre disposizioni vincolanti, come l'introduzione di una durata massima del lavoro di 41 ore, o rendere obbligatoria l'assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia. UCS precisa che varie città auspicano un aumento dei salari minimi superiore a quello previsto nel progetto, segnatamente per proteggere i dipendenti dalle perdite finanziarie dovute al rincaro, attualmente più elevato.

GastroSuisse, UDSAM, USC e USI ritengono che un adeguamento sulla base dell'evoluzione dei salari nominali non sia giustificato e che l'aumento proposto leda gli interessi legittimi di vari rami, in particolare dell'industria alberghiera e della ristorazione. A loro parere i salari minimi previsti nel CNL per il personale domestico sono molto più elevati dei salari minimi delle piccole imprese dell'industria alberghiera e della ristorazione che impiegano fino a quattro collaboratori. Per il confronto, si basano sulla settimana di 45 ore e sul salario minimo senza indennità per vacanze, giorni festivi e 13° mensilità del CCNL dell'industria alberghiera e della ristorazione. Dai relativi calcoli risulta che, in tutte le categorie salariali, il salario minimo del CCNL è inferiore a quello del CNL personale domestico. Aggiungono che un adeguamento salariale sulla base dell'evoluzione dei salari nominali appare inopportuno considerato che dall'entrata in vigore del CNL personale domestico (2011) al mese di dicembre

³ RS 822.11

⁴ RS 0.822.728.9

2021 vi è stato un rincaro dello 0 per cento. Ritengono infine che i salari minimi troppo elevati del CNL creino falsi incentivi che si ripercuotono negativamente sull'economia nazionale.

Per quanto riguarda i partiti politici, l'AdC ritiene giustificato l'aumento dei salari dell'1,5 per cento. L'UDC respinge il progetto e chiede al Consiglio federale di attuare l'articolo 121a della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999⁵ introducendo dei contingenti per l'immigrazione in Svizzera. Pur ritenendolo insufficiente, anche il PSS accoglie favorevolmente l'aumento salariale. Il partito auspica quindi un aumento di almeno il 4 per cento.

4.3 Eventuale adeguamento dei salari minimi durante il periodo di validità del CNL in funzione della situazione del mercato del lavoro

Dei 26 governi cantonali, 10 (AG, AI, BE, BL, BS, GL, JU, OW, SH e VD) si sono espressi a favore dell'eventuale adeguamento dei salari minimi durante il periodo di validità del CNL personale domestico (ossia dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025) in funzione della situazione del mercato del lavoro. 16 governi cantonali (AR, FR, GE, GR, LU, NE, NW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG e ZH) non hanno formulato osservazioni al riguardo.

Il progetto di un eventuale adeguamento dei salari minimi è stato approvato anche da tre organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori (Travail.Suisse, Unia e SSP/VPOD). Due organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori (USS e SIT) non si sono espresse in materia. Due rappresentanti di altre associazioni (FPS e SKF) sono altresì favorevoli all'eventuale adeguamento salariale, mentre quattro (Spitex, UCS, ADF e USDCR) non hanno formulato alcun parere in merito. Come summenzionato, GastroSuisse, USAM, USC e USI rifiutano qualsiasi aumento salariale.

Tra i partiti politici, l'AdC accoglie con favore il fatto che possano essere richiesti degli adeguamenti dei salari minimi durante la validità del CNL personale domestico. L'UDC respinge il progetto. Il PSS non si esprime.

⁵ RS 101